

Periodi privi di contribuzione.

[Articoli 5, 6, 7 e 8 decreto legislativo n. 564/1996](#)

I periodi che si possono riscattare.

Gli assicurati con periodi privi di contribuzione che si intervallano tra un'occupazione e un'altra possono chiedere il riscatto purché questi periodi siano successivi al 31.12.1996 e non risultano coperti da contribuzione.

- Si possono riscattare questi periodi:
 1. Sospensione o interruzione del rapporto di lavoro, entro il limite di tre anni, purché siano privi di contribuzione assicurativa e siano previsti da specifiche norme di legge o contrattuali;
 2. Formazione professionale, di studio o di ricerca, inserimento nel mercato del lavoro;
 3. Lavori discontinui, stagionali e temporanei;
 4. Part- time orizzontale, verticale o ciclico.

I beneficiari e le modalità di riscatto

Possono beneficiare gli iscritti:

1. all'assicurazione generale obbligatoria INPS,
2. ad una forma di previdenza sostitutiva o esclusiva.
3. Non sono richiesti requisiti minimi di contribuzione per l'esercizio della facoltà di riscatto (è sufficiente, quindi, la qualità di iscritto al fondo previdenziale)

Il riscatto è esercitabile senza limiti di tempo a domanda dell'interessato e si perfeziona con il versamento dell'onere a carico dell'interessato che viene calcolato con la riserva matematica che è spiegata in [questo documento](#).